



Spett.le Società
di cui all'elenco in Allegato A
Determina Conservatore n. 23
del 29 marzo 2023

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese. Art. 2490 ultimo comma c.c. – art. 40 DL 76/2020 convertito in L. 120/2021.

Si informa che questa Camera di commercio, allo scopo di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, ha avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative ai fini della loro cancellazione.

L'art. 2490, ultimo comma, del codice civile "Bilanci in fase di liquidazione", prevede la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle società di capitali che si trovano in liquidazione qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio finale di liquidazione, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 c.c..

A tal proposito, si comunica che, con determinazione del Conservatore del registro imprese n. 23 del 29/03/2023, per le imprese contenute nell'allegato A è stata avviata la procedura di cancellazione d'ufficio prevista dal comma 6 dell'art. 2490 c.c. in quanto è stato accertato il mancato deposito sia dei bilanci di esercizio nel corso della liquidazione per oltre tre anni consecutivi, sia del bilancio finale di liquidazione.

Per interrompere il procedimento ed evitare la cancellazione è necessario che il liquidatore provveda, in alternativa, a:

- iscrivere nel registro delle imprese i bilanci di esercizio dei quali è stato omesso il deposito;
- inviare entro il **13 maggio 2023** una motivata richiesta di interruzione del procedimento di cancellazione d'ufficio all'indirizzo pec: cameradicommercio@pec.tno.camcom.it.
- depositare il bilancio finale di liquidazione di cui sia stato in passato omesso il deposito insieme all'istanza di cancellazione della società.

La presente comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese viene notificata mediante pubblicazione all'Albo camerale on line della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Per le imprese provviste di un indirizzo pec valido e attivo, sarà altresì comunicata a tale indirizzo.

La relativa notizia viene anche annotata d'ufficio nella visura della società.

Si avverte che, decorso il termine del 12 maggio 2023, in mancanza di richieste di interruzione del procedimento e verificato il perdurante mancato deposito dei bilanci di esercizio ovvero del bilancio finale di liquidazione, si procederà ad adottare il provvedimento di cancellazione delle società.

Il conservatore
Dott. Alessandra Bruni



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST